
Profili inerenti alla composizione qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani, soc. coop., ai fini della relativa nomina ad opera dell'assemblea dei soci

1. Premessa

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani (di seguito, per brevità, anche solo “Banca”) in ossequio alle vigenti norme in materia di governo societario (Disposizioni di vigilanza per le banche - Circ. n. 285 del 17.12.2013 della Banca d’Italia, 1° agg. del 6.5.2014, tit. IV, cap. 1, di seguito, per brevità, anche solo “Disposizioni sul governo societario” o “Disposizioni”).

In linea generale, per le Disposizioni in parola il corretto assolvimento delle funzioni di amministrazione richiede che il consiglio di amministrazione sia formato da soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ognuno è chiamato a svolgere (funzione di supervisione strategica e di gestione; funzioni esecutive e non esecutive ecc.);
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate - anche in termini di età, genere e provenienza geografica - al fine, tra l’altro, di contribuire effettivamente all’assunzione di decisioni per individuare e perseguire idonee strategie aziendali e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità dell’incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, operando con autonomia di giudizio e indirizzando la propria azione al perseguimento dell’interesse complessivo della banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, le predette Disposizioni stabiliscono che il consiglio di amministrazione - ai fini della nomina dei relativi componenti da parte dell’assemblea dei soci - identifichi preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico, ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza, delle figure che ritiene opportuno siano chiamate a rivestire tale ruolo.

2. Caratteristiche della Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani

La Banca appartiene alla categoria delle banche di minori dimensioni o complessità operativa ai sensi delle vigenti Disposizioni sul governo societario, per cui di ciò si è tenuto conto nella definizione delle caratteristiche dei componenti dell’organo amministrativo.

3. Composizione quantitativa del consiglio di amministrazione

L’art. 32 dello statuto sociale prevede che il consiglio di amministrazione della Banca sia formato da dieci componenti.

In considerazione:

- delle attuali dimensioni aziendali, della tipologia e del grado di complessità delle attività svolte dalla Banca, nonché del numero di componenti dello stesso organo di altre banche della categoria di analoghe caratteristiche operative e dimensionali;
- della necessità di garantire - senza pregiudicare la snellezza dell'organo collegiale - il necessario confronto per i doverosi approfondimenti degli argomenti di volta in volta trattati in sede consiliare e delle esigenze connesse alla nomina del comitato esecutivo e dei comitati consultivi previsti dall'art. 35 dello statuto,

tale numero di dieci è da ritenere adeguato e ciò anche considerando che l'attuale compagine sociale annovera circa 4900 soci, per cui il numero suddetto consente di assicurare idonea rappresentanza - anche per quanto si dirà più oltre - alle principali aree che rientrano nella zona di competenza della Banca e che coincidono con quelle dalle quali provengono prevalentemente i soci.

4. Composizione qualitativa del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni di supervisione strategica e di gestione, anche se queste ultime, in parte o in tutto, ma comunque nei limiti dell'art. 35 dello statuto sociale, possono essere delegate al comitato esecutivo e, più limitatamente, alla struttura esecutiva.

All'interno della compagine amministrativa si distinguono diversi ruoli.

4.1. Ruoli degli amministratori

Il presidente del consiglio di amministrazione, tra l'altro, promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri tra gli organi deliberanti della Banca e l'efficacia del dibattito consiliare, adoperandosi affinché le decisioni del consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i componenti.

Gli amministratori esecutivi sono rappresentati dai componenti del comitato esecutivo se allo stesso sono affidati, dal consiglio di amministrazione, tutti o gran parte dei poteri delegabili, in modo che tali amministratori siano coinvolti sistematicamente nella gestione corrente.

Gli amministratori non esecutivi - comunque chiamati a deliberare atti di gestione non delegati al comitato esecutivo o alla struttura esecutiva ovvero ad esercitare poteri di direttiva e di avocazione nei confronti dei delegati - svolgono, nell'ambito del consiglio, la funzione di contrappeso, confronto e monitoraggio delle scelte operate dagli esecutivi e dal *management* della Banca.

Gli amministratori indipendenti - che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 32 dello statuto, sono tutti i componenti del consiglio che non si trovano nelle condizioni di cui al comma 2, lett. c), d) e f) dello stesso art. 32 - vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione, con particolare riguardo al presidio dei rischi di conflitto di interessi.

In ogni caso, tutti gli amministratori contribuiscono, collegialmente nell'ambito del consiglio di amministrazione, all'assunzione delle decisioni aziendali, per cui l'autorevolezza e la professionalità dei componenti del consiglio devono essere adeguate all'efficace esercizio delle relative funzioni.

4.2. Bagaglio conoscitivo degli amministratori

Ne consegue che la complessiva compagine degli amministratori - in misura adeguata rispetto alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca, ed anche considerando che la stessa è inserita nel *network* del Credito Cooperativo, che supporta gli aderenti con strutture e servizi vari - deve avere conoscenza:

- i) dei principali aspetti dell'attività bancaria (raccolta del risparmio, credito, sistemi di pagamento, servizi alla clientela ecc.), della regolamentazione bancaria e finanziaria, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi, del governo societario e dei processi aziendali;
- ii) della zona di competenza territoriale, del relativo tessuto produttivo e della responsabilità sociale delle imprese.

4.3. Rappresentatività della base sociale

Attesa la natura di società cooperativa a mutualità prevalente della Banca e della stretta connessione tra l'operatività della stessa e la relativa zona di competenza territoriale, la composizione del consiglio di amministrazione deve tendere al perseguimento anche di un'adeguata rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali dell'area di competenza, a norma dell'art. 28 dello statuto sociale, considerando altresì le relative componenti socio-economiche e professionali.

Inoltre, in relazione all'attuale composizione della compagine sociale quanto a categorie professionali/economiche, è auspicabile che il Consiglio di Amministrazione sia composto da impiegati/operai, imprenditori, professionisti.

4.4. Competenze professionali e similari

In relazione a ciò, per l'adeguata composizione del consiglio di amministrazione è richiesta - tenuto conto anche dell'esito dello specifico processo di autovalutazione previsto dalla Disposizioni e svolto in precedenza dall'organo amministrativo - la presenza nel consiglio stesso di soggetti che abbiano uno o più dei seguenti requisiti:

- 1) esperienza pluriennale di amministrazione o controllo in banche o altre imprese in forma societaria ovvero esercizio di attività imprenditoriale;
- 2) esperienza pluriennale nello svolgimento di compiti direttivi (dirigenti e quadri intermedi di banche o altre imprese ovvero delle relative associazioni di categoria) maturata quale responsabile della direzione aziendale o di funzioni competenti in materia di gestione e controllo dei rischi, raccolta del risparmio, esercizio del credito, servizi bancari e assicurativi, affari legali, conformità, *audit*, contabilità, fiscale e

- bilancio, organizzazione, gestione delle risorse umane, processi di *information technology*, ovvero altre funzioni di equivalente rilievo;
- 3) docenti o ricercatori universitari in materie economico-aziendali e giuridiche o professionisti degli stessi settori (avvocati, commercialisti) ovvero figure analoghe quali laureati in scienze bancarie, in scienze economiche o ingegneristico-gestionali ecc.;
 - 4) esperienza pluriennale in ruoli di responsabilità presso enti, istituzioni, associazioni di operatori economici dei territori che ricadono nell'ambito della zona di competenza della Banca e/o che siano esponenti di categorie socio-economiche e professionali;
 - 5) competenze che coniughino oggettive e comprovabili conoscenze teoriche con significative esperienze professionali-imprenditoriali, preferibilmente in settori quantomeno correlabili con l'attività bancaria e/o cooperativo-mutualistica, oppure con esperienze di rilievo che abbiano stretta attinenza con la conduzione aziendale, l'attività imprenditoriale e/o la gestione dei rischi.

Sono reputati sprovvisti dei requisiti i soggetti che la Banca d'Italia abbia rimosso o richiesto che fossero rimossi dall'incarico o non confermati ovvero che, nel quinquennio precedente la data del provvedimento di cui appena oltre, abbiano ricoperto incarichi di amministrazione, controllo o direzione in banche che l'Autorità di Vigilanza abbia ritenuto di non essere in grado di continuare ad operare autonomamente.

Art. 21 del Regolamento assembleare

Le indicazioni di cui innanzi sono in linea con la previsione dell'art. 21, comma 3, del Regolamento assembleare, (versione aggiornata al 1° maggio 2011), consultabile sul sito internet della Banca www.bcccomunicilentani.it, sezione Governo Societario.

4.5. Esperienza del presidente del consiglio di amministrazione

Ai sensi dell'art. 33 dello statuto sociale, non può essere nominato presidente del consiglio di amministrazione, salvo che nel caso di ricambio totale di tale organo, chi non abbia già compiuto almeno un mandato quale amministratore o quale sindaco effettivo della Banca.

5. Composizione del consiglio di amministrazione - Ulteriori aspetti da considerare

A norma dell'art. 32 dello statuto sociale, la carica di amministratore può essere assunta solo da soci della Banca.

I componenti del consiglio di amministrazione devono essere in possesso, oltre che delle competenze professionali e similari di cui innanzi, di un'autorevolezza tale da garantire un significativo contributo nelle discussioni collegiali, ai fini dell'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.

5.1. Diversità di genere e di età

Alla Banca non è applicabile la specifica normativa per l'equilibrio fra i generi; pur tuttavia, nell'ambito del consiglio di amministrazione è auspicato che sia garantita la presenza di entrambi i generi e rispettata una differenziazione in ordine all'età degli interessati, in modo che possano esservi esponenti suddivisibili in tre fasce di età: fino a cinquant'anni; fino a sessant'anni; oltre sessant'anni.

5.2. Requisiti di onorabilità, indipendenza e similari

I componenti del consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 18.3.1998, n. 161, e di indipendenza; questi ultimi - come innanzi precisato - coincidono con l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 32, comma 2, lett. c), d) e f) dello statuto sociale.

In ogni caso, i componenti del consiglio di amministrazione non devono essersi resi responsabili di fatti che - pur non integrando i reati richiamati dal predetto D.M. n. 161/1998 ai fini del requisito di onorabilità - risultino incompatibili con l'incarico ricoperto o possano esporre la Banca a rischi reputazionali.

Non possono essere nominati soggetti che abbiano in essere con la Banca esposizioni di ammontare superiore al limite da ultimo stabilito dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale.

Va altresì rispettato il divieto, previsto dall'art. 36 del d.l. 6.12.2011, n. 201, conv. nella l. 22.12.2011, n. 214 (c.d. *interlocking directorates*), per i titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e per i funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in aziende concorrenti.

5.3. Impegno temporale

Gli amministratori devono dedicare tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico, assicurando l'attiva partecipazione alle riunioni e il proficuo svolgimento di qualsiasi altra incombenza connessa con le inerenti funzioni.

In proposito, la Banca ha approvato le norme sui limiti al cumulo degli incarichi, la cui disciplina è contenuta nell'art. 21 del Regolamento assembleare (versione aggiornata al 1 maggio 2011), consultabile sul sito internet della Banca www.bcccomunicilentani.it, sezione Governo Societario.

6. Attività propedeutiche alla nomina in sede assembleare

Le indicazioni di cui innanzi sono osservate dal Consiglio di amministrazione per l'individuazione dei nominativi dei componenti dell'organo amministrativo da proporre all'assemblea per la relativa nomina e sono, altresì, rivolte ai Soci affinché le relative scelte possano tener conto delle caratteristiche richieste.

Resta ovviamente salva la possibilità per i Soci di effettuare proprie valutazioni sulla più adeguata composizione del Consiglio di amministrazione e di avanzare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle indicazioni sopra riportate, ma fermi i presupposti e i requisiti di candidabilità previsti dagli artt. 20 e 21 del Regolamento assembleare-elettorale (versione aggiornata all'1.5.2011), consultabile sul sito internet della Banca www.bcccomunicilentani.it, sezione Governo Societario.

Agropoli, lì 30.03.2018

Banca di Credito Cooperativo
dei Comuni Cilentani
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dr. Lucio Alfieri